

postaprotezione dalmondo

Contratto di assicurazione infortuni e assistenza

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa

postaprotezione dalmondo

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.**

Nella nuova area riservata potrai:

Esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte.



Visualizzare e modificare i tuoi dati di attivazione.



Controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche.



Consultare la corrispondenza e le certificazioni.



Verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze.



Utilizzare strumenti innovativi per conoscere l'adeguatezza del tuo profilo assicurativo nel tempo.



Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice: basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it** e inserire i dati richiesti con pochi click.

VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per informazioni:



800.13.18.11



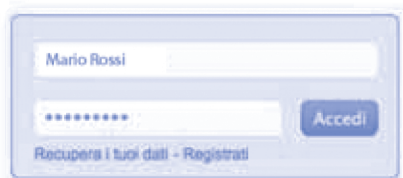
infoclienti@poste-assicura.it

Registrati in pochi clic.



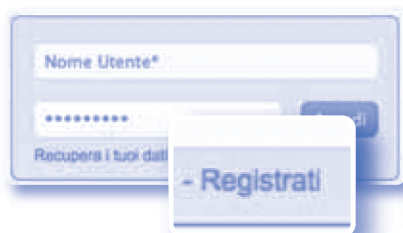
ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI DEL GRUPPO POSTE VITA È FACILE.

Ti basterà seguire questa semplice procedura per iniziare subito a utilizzare le sue pratiche funzioni.



SEI GIÀ REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Accedi all'Area Clienti dal sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito www.poste.it) ed inserisci il **numero identificativo della polizza che possiedi**. Completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.



NON SEI REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it e, nel **box Area Clienti**, **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo. **Fai molta attenzione all'inserimento del numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**, inserisci la domanda e il codice di sicurezza;
- 5) **stampa i dati o salva la pagina** che ti viene proposta dal sistema perché contiene la tua **User ID** (Nome Utente) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite **sms** il codice di attivazione;
- 7) inserisci il **codice di attivazione** nell'Area Clienti del sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it;
- 8) entra adesso nell'Area Clienti del sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con Nome Utente e Password ed inserisci nell'apposito campo il **numero identificativo della polizza che possiedi**. Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password.



Entra nell'Area Clienti. La tua sicurezza ti aspetta online!

Indice

Nota Informativa	PAG.	1/6
A - Informazioni sull'Impresa di assicurazione	PAG.	1/6
B - Informazioni sul Contratto	PAG.	1/6
C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	PAG.	3/6
Glossario	PAG.	5/6
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/12
Art. 1 - Informazioni Generali	PAG.	1/12
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	PAG.	1/12
Art. 1.2 - Conclusione del Contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG.	1/12
Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG.	2/12
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro	PAG.	2/12
Art. 1.5 - Foro competente e procedura di mediazione	PAG.	2/12
Art. 1.6 - Modifiche del Contratto di Assicurazione	PAG.	2/12
Art. 1.7 - Aggravamento del rischio	PAG.	2/12
Art. 1.8 - Oneri fiscali	PAG.	3/12
Art. 1.9 - Estensione territoriale	PAG.	3/12
Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	3/12
Art. 1.11 - Prescrizione	PAG.	3/12
Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	3/12
Art. 1.13 - Reclami	PAG.	3/12
Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione	PAG.	4/12
Art. 2.1 - Rischio assicurato.....	PAG.	4/12
Art. 2.2 - Persone assicurate	PAG.	4/12
Art. 2.3 - Limiti di età.....	PAG.	4/12
Art. 2.4 - Persone non assicurabili.....	PAG.	4/12
Art. 2.5 - Variazione delle persone assicurate	PAG.	5/12
Art. 3 - Garanzie Infortuni	PAG.	5/12
Art. 3.1 - Morte da Infortunio.....	PAG.	5/12
Art. 3.2 - Invalidità permanente da Infortunio	PAG.	6/12
Art. 4 - Prestazioni di Assistenza	PAG.	8/12
Art. 4.1 - Consulto medico telefonico.....	PAG.	8/12
Art. 4.2 - Segnalazione medico specialista.....	PAG.	8/12
Art. 4.3 - Interprete a disposizione.....	PAG.	8/12
Art. 4.4 - Viaggio di un familiare dal Paese di origine	PAG.	9/12
Art. 4.5 - Rimpatrio salma al Paese di origine	PAG.	9/12
Art. 4.6 - Informazioni burocratiche	PAG.	9/12
Art. 5 - Esclusioni	PAG.	9/12
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	11/12
Art. 6.1 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.....	PAG.	11/12
Art. 6.2 - Attivazione delle prestazioni di Assistenza	PAG.	12/12
Art. 6.3 - Collegio medico	PAG.	12/12
Art. 6.4 - Esonero denuncia altre assicurazioni	PAG.	12/12

Moduli ed Informative Accessorie

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**
- GLOSSARIO**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.

Poste Assicura S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2012:

- il Patrimonio netto ammonta a 33,02 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 8,02 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 5,58. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 29,56 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 5,30 milioni di Euro.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.poste-assicura.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno nel rispetto dei limiti di età di cui all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: alla scadenza di ciascun anno, il Contraente o la Società hanno la facoltà di esercitare la disdetta dal contratto assicurativo. La disdetta esercitata dal Contraente dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. La disdetta comporta la cessazione dell'efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla successiva scadenza annuale della polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il presente Contratto offre un pacchetto di garanzie Infortuni e Assistenza rivolto alle persone fisiche di cittadinanza straniera e regolarmente residenti in Italia comprendente:

Infortuni

Morte	Liquidazione dell'intera somma assicurata pari a 25.000,00 Euro
Invalidità permanente	Liquidazione dell'intera somma assicurata pari a 25.000,00 Euro nel caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 60%

Assistenza

Consulto medico telefonico	In caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa
Segnalazione medico specialista	Nel caso in cui, successivamente al Consulto medico telefonico, emergesse la necessità per l'Assicurato di sottoporsi ad una visita specialistica
Interprete a disposizione	In caso di ricovero dell'Assicurato in Italia
Viaggio di un familiare dal Paese di origine	In caso di ricovero dell'Assicurato in Italia
Rimpatrio salma al Paese di origine	Trasporto della salma dall'Italia al Paese di origine
Informazioni burocratiche	Informazioni relative a documenti personali, sanità, diritto del lavoro e strutture di assistenza

Si rinvia agli artt. 2, 3, e 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il Contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si rinvia agli artt. 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4, 4.3, 4.4, 4.5 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie e di limiti massimi di indennizzo. Si rinvia agli artt. 3.1, 3.2, 4, 4.3, 4.4 e 4.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente e dell'Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie e limiti massimi di indennizzo:

	Conseguenza infortunio	Somma assicurata	Franchigia	Indennizzo liquidato
Esempio 1	Morte	25.000,00 Euro	Non prevista	25.000,00 Euro
Esempio 2	Invalidità permanente pari al 30%	25.000,00 Euro	Franchigia pari al 59%	Nessun indennizzo
Esempio 3	Invalidità permanente pari al 65%	25.000,00 Euro	Franchigia pari al 59%	25.000,00 Euro

Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche fino al compimento del 70° anno di età all'atto della sottoscrizione. La copertura rimane efficace fino alla scadenza successiva al compimento del 70° anno di età. Si rinvia all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute come specificato agli artt. 1.1 e 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità della

persona possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell'Assicurato si rinvia all'art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: se nel corso del Contratto si manifesta nell'assicurato uno stato di alcolismo, il Contraente deve darne comunicazione all'Impresa. Il cambio della professione esercitata dall'Assicurato non configura un'ipotesi di aggravamento o diminuzione del rischio.

6. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico su conto BancoPosta, addebito automatico su Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat o mediante pagamento in contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico su conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale).

Nel caso in cui la vendita del presente Contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: l'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate sulla base di specifiche valutazioni di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: con riguardo alla sola copertura infortuni, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e il Contraente possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio.

Si rinvia all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile o da eventuali successive norme derogatorie.

Restano fermi i termini per la denuncia del sinistro o per l'attivazione delle prestazioni previsti dagli artt. 6, 6.1 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al Contratto

Al Contratto e ai criteri di liquidazione dei sinistri sarà applicata la legge italiana e saranno ad essa esclusivamente soggetti.

11. Regime fiscale

I premi riferiti alle garanzie Infortuni sono soggetti all'imposta del 2,5%; i premi riferiti alle prestazioni di Assistenza sono soggetti all'imposta del 10%.

In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale verranno immediatamente recepiti e comunicati.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: con riferimento alla garanzia Infortuni per momento di insorgenza del sinistro si intende il verificarsi del decesso dell'Assicurato oppure la data dell'infortunio.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese del professionista medico legale o di altri collaboratori la cui attività

si rendesse necessaria per l'accertamento del danno.

L'Impresa avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato di sottoporsi in Italia a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l'eventuale indennizzo.

Avvertenza: in caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso all'Impresa nei termini e con le modalità previste dagli artt. 6, 6.1 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.

A tal fine, per le garanzie Infortuni, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni riportato nel presente Fascicolo.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: la gestione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata ad Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. come specificato all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia agli artt. 4 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax al n°: 06.5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza. Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS mediante apposito esposto da presentare al Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (cfr. art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione).

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati o organismi conciliativi, ove previsti.

In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Si rinvia agli artt. 1.5 e 6.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

15. Informativa in corso di Contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normativa si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.poste-assicura.it).

Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.


Il Rappresentante Legale della Compagnia
Dr.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Assicura S.p.A.

Glossario

Apolide: persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino agli effetti della sua legislazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la persona fisica di cittadinanza straniera regolarmente residente in Italia indicata nel modulo di polizza. Ai fini del presente Contratto non rientrano nella definizione di Assicurato gli Apolidi.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa.

Beneficiario: l'Assicurato o, in caso di decesso di questi, i relativi eredi legittimi o testamentari secondo l'ordinamento giuridico italiano, ovvero i soggetti indicati ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio.

Cittadinanza: condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta. In particolare per **Cittadinanza straniera** si intende la cittadinanza di uno Stato diverso dall'Italia.

Contraente: la persona fisica di cittadinanza italiana o straniera regolarmente residente in Italia che stipula l'assicurazione.

Extracomunitario: persona che non possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, di seguito elencati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, salvo successive adesioni/modifiche.

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili all'Assicurato.

Invalidità permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. In particolare per **Malattia improvvisa** si intende la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Paese di origine: il Paese in cui l'Assicurato ha la cittadinanza, così come dichiarato nel modulo di polizza in fase di sottoscrizione.

Permesso di soggiorno: documento che consente alle persone extracomunitarie di soggiornare in Italia.

Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Ricovero: la degenza dell'Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato, conseguente a infortunio o malattia

improvvisa, che comporti almeno un pernottamento.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come meglio specificato all'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.2 - Conclusione del Contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il Contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- *pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:*
 - a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - b) addebito su Libretto di Risparmio Postale, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - c) addebito mediante Carta Postamat;
 - d) in contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- *pagamento annuale:*
 - a) addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente;
 - b) addebito automatico su Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
 - c) addebito mediante Carta Postamat;
 - d) in contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- *pagamento mensile:*
 - a) addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente, con sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, dei documenti summenzionati;
 - b) addebito automatico su Libretto di Risparmio Postale del Contraente, con sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, dei documenti di cui sopra.

Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili ed autorizzate dalla Società.

La modalità di pagamento prescelta ed il relativo frazionamento saranno riportate sul frontespizio di polizza.

Nel caso in cui la vendita del presente Contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente e a tal fine, quest'ultimo rilascia a Poste Italiane l'autorizzazione irrevocabile all'addebito sul conto corrente per l'intera durata contrattuale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero delle modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico su conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito su conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, alle ore 24:00 del 30° giorno successivo la scadenza della rata risultante insoluita, le garanzie assicurative oggetto del presente Contratto verranno automaticamente sospese ed il pagamento a saldo delle rate non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l'Ufficio Postale, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del Contratto come di seguito specificata. La copertura assicurativa così riattivata avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il Contratto di Assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, fermo il diritto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società, il Contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente salvo quanto previsto all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.

La disdetta esercitata dal Contraente dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

In caso di disdetta regolarmente inviata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al presente Contratto cesseranno alla prima ricorrenza annuale del Contratto.

Qualora il Contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della durata di un anno.

Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro

Con riguardo alla sola copertura infortuni, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal Contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

Art. 1.5 - Foro competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative al presente Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al D.lgs. 28/2010 nei casi previsti dalla Legge o se voluta dalle parti.

Art. 1.6 - Modifiche del Contratto di Assicurazione

Le eventuali modifiche del Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di qualsiasi mutamento che comporti un aggravamento del rischio oggetto della presente polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili a uno stato di non assicurabilità della persona, possono comportare, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come specificato all'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabili al Contratto verranno immediatamente recepiti e comunicati.

Art. 1.9 - Estensione territoriale

La polizza è valida per i sinistri verificatisi su tutto il territorio italiano, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di liquidazione dei sinistri nonché per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.11 - Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile o da eventuali norme derogatorie dello stesso.

Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Poste Assicura S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 1.13 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
 Fax al n°: **06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al D.lgs. 28/2012, nei casi previsti dalla legge o se voluto dalle parti (cfr. art.1.5 delle Condizioni di Assicurazione).

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Ulteriori informazioni riguardanti il prodotto acquistato possono essere richieste direttamente:

- al Numero Verde 800.13.18.11;
- alla casella di posta elettronica infoclienti@poste-assicura.it.

Infortuni e Assistenza

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2.1 - Rischio assicurato

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali, principali e secondarie;
- b) di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- h) le lesioni determinate da sforzi e le ernie traumatiche, esclusi gli infarti, gli ictus e qualsiasi altro tipo di ernia;
- i) gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- j) l'infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali;
- k) la folgorazione;
- l) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 2.2 - Persone assicurate

L'assicurazione copre le persone fisiche esplicitamente indicate in polizza in qualità di Assicurati, nel numero massimo di 6 unità, purché di cittadinanza straniera e regolarmente residenti in Italia.

Art. 2.3 - Limiti di età

Sono assicurabili le persone fisiche fino al compimento del 70° anno di età all'atto della sottoscrizione.

Il Contratto non può quindi rinnovarsi tacitamente alla scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato; il Contraente avrà in ogni caso la facoltà di sostituire tale Assicurato ai sensi dell'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione e fermo il limite di 6 unità assicurabili per singolo Contratto.

Qualora la copertura assicurativa interessi più Assicurati ed uno (o più di uno) di essi raggiunga il limite di età sopra riportato, le garanzie rimarranno in vigore per le figure assicurate la cui età non superi il suddetto limite.

La variazione comporta l'applicazione della tariffa in vigore al momento della variazione stessa.

Art. 2.4 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.

Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli Assicurati, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza. Il controllo preventivo sullo stato di assicurabilità dovrà essere inoltre effettuato dal Contraente all'atto della comunicazione di inclusione in polizza di nuovi Assicurati, prevista dall'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l'assicurazione laddove avesse saputo che l'Assicurato al momento della stipulazione ovvero dell'estensione a nuovi Assicurati (ai sensi dell'art. 2.5) era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il presente Contratto dovrà considerarsi annullabile ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non indennizzabili qualora dovessero emergere a tal riguardo delle dichiarazioni inesatte o non veritiere effettuate con dolo o colpa grave da parte del Contraente. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno di polizza. Ad ogni modo, se la copertura assicurativa riguarda più Assicurati, il presente Contratto sarà valido esclusivamente per quegli Assicurati ai quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la

reticenza del Contraente.

Infine, laddove nel corso del Contratto si manifestino nell'Assicurato una o più di tali affezioni o malattie non assicurabili ai sensi del presente art. 2.4, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto a Poste Assicura S.p.A., in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicura S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito alla stipula dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. potrà, limitatamente all'Assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile. In tal caso, spetteranno alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione di recesso.

Resta infine inteso che in caso di trasferimento della residenza all'estero o in caso di cessazione dei requisiti per il regolare soggiorno in Italia (es. scadenza del permesso di soggiorno) di uno o più Assicurati l'assicurazione cessa con effetto immediato. Il Contraente è tenuto a comunicare tale fattispecie per iscritto a Poste Assicura S.p.A. tramite lettera raccomandata a/r indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

Poste Assicura S.p.A. rimborserà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Le garanzie resteranno comunque in vigore per gli eventuali ulteriori Assicurati, fermi i requisiti di assicurabilità previsti agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente avrà in ogni caso la facoltà di sostituire l'Assicurato/i ai sensi dell'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione e fermo il limite di 6 unità assicurabili per singolo Contratto. La variazione comporta l'applicazione della tariffa in vigore al momento della variazione stessa.

Art. 2.5 - Variazione delle persone assicurate

Il Contraente ha la facoltà di variare le persone assicurate in corso di polizza, fermo il limite massimo di 6 teste assicurate per Contratto.

La stessa persona potrà essere inclusa sulla medesima polizza una sola volta durante l'intera vigenza del Contratto. In caso di variazione delle persone assicurate è prevista la sostituzione di polizza.

La sostituzione, che manterrà in ogni caso ferma la scadenza originaria, dovrà essere richiesta presso l'Ufficio Postale oppure con comunicazione scritta da inviarsi a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

La sostituzione comporta l'applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momento della sostituzione.

Art. 3 - Garanzie Infortuni

Garanzie prestate	Somme assicurate
Morte da infortunio	25.000,00 Euro
Invalidità permanente da infortunio	25.000,00 Euro

Art. 3.1 - Morte da Infortunio

Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio indennizzabile ai sensi di polizza la somma assicurata, indicata in polizza, ai Beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del Contratto - entro due anni dal giorno dell'infortunio e per cause direttamente ed esclusivamente imputabili all'infortunio stesso.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

All'atto della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Assicura S.p.A., mediante lettera raccomandata a/r da inviare a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

con l'indicazione dei nuovi Beneficiari con il benessere dell'Assicurato. Tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.

Morte presunta: qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Poste Assicura S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non potrà comunque essere richiesta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. Ad integrale avvenuta restituzione l'Assicurato erroneamente ritenuto deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita.

Art. 3.2 - Invalidità permanente da Infortunio

Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio indennizzabile ai sensi di polizza la somma assicurata indicata in polizza.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del Contratto - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

- se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente di grado inferiore al 60% della totale, Poste Assicura S.p.A. non corrisponde alcun indennizzo;
- se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'intera somma assicurata indicata in polizza.

Il grado di invalidità permanente verrà accertato facendo riferimento ai valori indicati nella tabella di seguito riportata:

Tabella invalidità permanente

Lesione	% invalidità
Perdita totale anatomica o funzionale del braccio	70%
Perdita totale anatomica o funzionale dell'avambraccio o perdita della mano	60%
Perdita totale anatomica o funzionale del pollice	18%
Perdita totale anatomica o funzionale dell'indice	14%
Perdita totale anatomica o funzionale del medio	8%
Perdita totale anatomica o funzionale dell'anulare	8%
Perdita totale anatomica o funzionale del mignolo	12%
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice	9%
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale di un dito della mano (tranne pollice)	1/3 del dito
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	25%
Anchilosi dell'articolazione del gomito con angolazione tra 120°-70° quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	20%
Anchilosi dell'articolazione del polso in totale estensione quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti pronosupinazione	10%

Tabella invalidità permanente

Lesione	% invalidità
Totale paralisi del nervo radiale	35%
Totale paralisi del nervo ulnare	20%
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sopra metà coscia	70%
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto metà coscia, ma sopra il ginocchio	60%
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto il ginocchio, ma sopra la terza metà della gamba	50%
Perdita totale anatomica o funzionale di un piede	40%
Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi i piedi	100%
Perdita totale anatomica o funzionale del solo alluce	5%
Perdita totale anatomica o funzionale di un altro dito del piede	1%
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	25%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi del sotto astragalo	15%
Totale paralisi dello SPE	15%
Perdita totale anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa bilaterale	40%
Perdita totale della voce	30%
Stenosi nasale assoluta unilaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Conseguenze di fratture scomposte di una costola	1%
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale	12%
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale	5%
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo della 12° vertebra dorsale	10%
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare	10%
Frattura del metamero sacrale	3%
Frattura del metamero coccigeo con punta deformata	5%
Conseguenze di un trauma da distorsione cervicale con contrazione muscolare e limitazione dei movimenti della testa e del collo	2%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza alterazioni della crasi ematica	8%

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella sopra riportata, i criteri applicabili sono i seguenti:

- la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- nel caso in cui l'invalidità permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi;
- la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 4 - Prestazioni di Assistenza

Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di Assistenza attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, le garanzie operano:

- mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- a seguito del verificarsi di un sinistro causato da infortunio o malattia improvvisa;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato ove non diversamente specificato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Art. 4.1 - Consulto medico telefonico

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Struttura Organizzativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- 1) consigli medici di carattere generale;
- 2) informazioni riguardanti:
 - reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell'Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Art. 4.2 - Segnalazione medico specialista

Qualora, successivamente al Consulto medico telefonico, emergesse la necessità per l'Assicurato di sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell'Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Art. 4.3 - Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in Italia in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 ore.

La Società terrà a proprio carico i costi dell'interprete per un massimo di 4 ore lavorative per sinistro.

Qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di 500,00 Euro per Assicurato e per anno assicurativo.

Art. 4.4 - Viaggio di un familiare dal Paese di origine

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in Italia in un istituto di cura per infortunio o malattia improvvisa per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare di raggiungere l'Assicurato ricoverato in Italia.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare. La Società terrà a proprio carico i costi del viaggio entro il limite di 1.000,00 Euro per Assicurato e per anno assicurativo.

Art. 4.5 - Rimpatrio salma al Paese di origine

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel Paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiute tutte le formalità sul luogo del decesso.

La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di 5.000,00 Euro per Assicurato.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie in Italia, fermo il limite di cui sopra.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

Art. 4.6 - Informazioni burocratiche

La Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato, a prescindere dal verificarsi di un sinistro causato da infortunio o malattia improvvisa, informazioni generali aventi carattere indicativo e di primo indirizzo, relative a:

- documenti personali quali: permesso di soggiorno, carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, ecc.;
- sanità;
- diritto del lavoro;
- strutture di assistenza.

Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell'Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro i successivi 4 giorni lavorativi. Le informazioni burocratiche possono essere richieste entro il limite di 5 richieste per Assicurato durante ciascun anno di validità della copertura.

Art. 5 - Esclusioni

Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all'art. 2.4 che precede, sono esclusi dall'assicurazione gli eventi causati da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- c) sinistri conseguenti all'uso di medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- d) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture assicurative;
- e) partecipazione attiva dell'Assicurato a reati e delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari, risse (tranne per il caso di legittima difesa); guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- f) uso o produzione di esplosivi;
- g) incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- h) pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquee relativamente ad immersioni con autorespiratore;
- i) partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi

- allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
- j) pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria;
- k) infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- l) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- m) partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- n) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- o) guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- p) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato;
- q) parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
- r) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio dell'Assicurato;
- s) sindromi organiche cerebrali, stati paranoidei, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva);
- t) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- u) viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Per le prestazioni di Assistenza sono inoltre previste le limitazioni che seguono.

- 1) Poste Assicura S.p.A. non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 2) Poste Assicura S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 3) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Norme relative ai sinistri

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 6.1 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

In caso di sinistro la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia deve essere inviata, tramite raccomandata a/r, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
oppure a mezzo fax al n°: **06/5492.4475**

A tal fine, può essere utilizzato il Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni riportato nel presente Fascicolo. L'indempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente ovvero i Beneficiari dovranno darne tempestivo avviso a Poste Assicura S.p.A.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della carta d'identità e/o altro documento comprovante l'identità dell'Assicurato e la sua regolare residenza in Italia e, in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno. Tutti i documenti allegati dovranno essere in corso di validità.

Inoltre, in funzione del tipo di richiesta di indennizzo ed ai sensi degli artt. 3.1 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, dovranno essere inviati i seguenti documenti:

A. Morte da Infortunio

1. Certificato di morte in originale.
2. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità, ove intervenuta, da cui si possano rilevare le precise circostanze dell'evento e del decesso.
3. Copia conforme all'originale della denuncia di successione e, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento. In caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore.
4. Certificato di esistenza in vita in caso di Beneficiario diverso dagli eredi legittimi e/o testamentari.

B. Invalidità permanente da Infortunio

1. Certificato di pronto soccorso o analoga certificazione di pari valore probatorio.
2. Copia conforme all'originale della cartella clinica completa.
3. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente al sinistro e comprovanti l'evoluzione dello stesso.
4. Successivamente certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Poste Assicura S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro (ad esempio per il caso di Morte da Infortunio: copia del referto autoptico, copia conforme all'originale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale, ecc.) e alla corretta identificazione dell'avente diritto.

Tutta la documentazione sopra indicata e/o quella valutata da Poste Assicura S.p.A. necessaria per la gestione del sinistro che verrà appositamente richiesta dovrà essere trasmessa in lingua italiana o in lingua originale con traduzione in lingua italiana secondo le specifiche procedure consolari.

L'Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. (o alle persone da essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni da Poste Assicura S.p.A. e a tal fine sciolgono dall'eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.

La liquidazione dei sinistri verrà operata secondo i criteri definiti dall'ordinamento italiano.

Art. 6.2 - Attivazione delle prestazioni di Assistenza

Per le richieste dei servizi di assistenza l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Struttura Organizzativa al Numero Verde:

800. 55.40.84

La Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà comunicare:

- il numero di polizza;
- le proprie generalità (Cognome e Nome);
- le generalità del Contraente;
- la prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale essere contattati.

Gli interventi di Assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla Legge.

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 6.3 - Collegio medico

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Art. 6.4 - Esonero denuncia altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Poste Assicura S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente sarà tenuto a comunicare a Poste Assicura S.p.A. l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO INFORTUNI.

Informativa privacy relativa all'attività di liquidazione dei sinistri

Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili

I dati personali e sensibili forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni" da lei stesso o da altri soggetti⁽¹⁾ sono trattati per:

- a) finalità connesse all'esecuzione del Contratto e in generale ogni finalità assicurativa⁽²⁾
 - dare esecuzione al Contratto assicurativo ed in particolare procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- b) finalità derivanti da obblighi di legge
 - adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del Contratto assicurativo.

Modalità del trattamento dei dati personali e sensibili

I Suoi dati personali e sensibili sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio o meno di strumenti elettronici.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione dei sinistri che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ovvero dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali IVASS - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento per ogni finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4258
privacy@postevita.it

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

**Poste Assicura S.p.A.
Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4258
privacy@postevita.it**

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

⁽¹⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla compagnia informazioni finanziarie, professionali, sanitarie etc.

⁽²⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

Data ____/____/____ Firma dell'Assicurato (o di chi ne fa le veci)

Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.poste-assicura.it
• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it